

	STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA	
	COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI	
	VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017	
	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	
	“AMICI DEL LAGHETTO”	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’Associazione	
	denominata: «AMICI DEL LAGHETTO» di seguito, in breve,	
	“Associazione”. A seguito dell’iscrizione nel Registro l’Associazione integra	
	la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV».	
	L’Associazione è un Ente del Terzo settore, ed è disciplinata dal presente	
	statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.	
	L’Associazione ha sede legale nel Comune di Ferno, via Marco Polo,40 e la	
	sua durata è illimitata.	
	Art. 2 – Finalità	
	L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	Lo scopo sociale dell’Associazione è la promozione, la cura e la tutela del	
	territorio di Ferno, del suo habitat naturale, del suo ecosistema e del suo	
	ambiente, della flora e della fauna presente all’interno del territorio del	
	Comune di Ferno e delle aree cittadine a ciò dedicate. L’Associazione si	
	prefigge altresì come scopo la promozione dell’educazione ambientale	
	mediante lo svolgimento di attività a ciò relative. L’Associazione svolgerà	
	tutte le attività che la stessa ritenga necessarie a tutela della flora e della	
	fauna all’interno delle aree umide, delle aree protette, delle zone boschive e	
	1	

	delle zone limitrofe anche di proprietà di privati o di enti pubblici, previo	
	consenso degli aventi diritto. L'Associazione potrà altresì farsi carico della	
	cura, della tutela, del mantenimento, della procreazione e della gestione di	
	animali, di volatili, di pesci e delle altre specie viventi presenti sul territorio	
	del comune di Ferno. L'Associazione si propone di realizzare le proprie	
	finalità anche attraverso manifestazioni, feste, incontri, dibattiti, convegni,	
	spettacoli, concorsi, conferenze, ed eventi in genere, realizzati	
	eventualmente anche con la collaborazione di altre associazioni e/o con la	
	collaborazione dell'amministrazione comunale o di altri enti.	
	L'Associazione provvederà alla promozione di tutte le altre iniziative che	
	siano ritenute idonee al perseguimento ed al raggiungimento dello scopo	
	sociale. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà	
	sociale. L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle	
	prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire	
	anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi , nonché	
	collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle	
	finalità statuarie, promuove iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine	
	di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali	
	produttive , accessorie e strumentali ai fini istituzionali.	
	Art 3 - Attività di interesse generale	
	L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via	
	esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al:	
	D.Lgs. 117/2017 art. 5 c. 1 lett. e) :interventi e servizi finalizzati alla	
	2	

	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
	dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi;	
	D.Lgs. 117/2017 art. 5 c. 1 lett. i) organizzazione e gestione delle attività	
	culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore	
	di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati. L'Associazione può giovare della collaborazione di	
	lavoratori esterni occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.	
	Art. 4 – Attività diverse	
	L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale	
	individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario	
	nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi	
	provvedimenti attuativi.	
	L'Associazione può stipulare con il comune di Ferno o con altri enti una	
	convenzione e/o altro accordo equipollente per il perseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	Art. 5 – Raccolta fondi.	
	L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma	
	organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	

rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette (minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore).

Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare Statuto e regolamenti.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

	Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse	
	partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.	
	L'Associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione dandone	
	avviso almeno tre mesi prima a mezzo di raccomandata con ricevuta di	
	ritorno inviata alla sede dell'Associazione.	
	Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati	
	Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali	
	dell'Associazione con la quota Associativa qualora determinata e con	
	eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.	
	Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati	
	dall'Assemblea.	
	La quota Associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso	
	di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere	
	versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del rendiconto.	
	L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato	
	escludendo ogni forma di discriminazione.	
	Ciascun Associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea	
	direttamente e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	
	b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;	
	d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e) di recedere in qualsiasi momento.	
	5	

	Ciascun Associato ha il dovere di:	
	a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto	
	deliberato dagli organi sociali;	
	b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la	
	propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;	
	c) versare la quota associativa secondo l'importo eventualmente stabilito	
	dall'Assemblea.	
	Gli associati si obbligano affinché le attività programmate siano rese in	
	continuità per il periodo preventivamente concordato, garantendo, in ogni	
	caso, un minimo di cinque ore mensili di presenza e di disponibilità alle	
	attività dell'Associazione. Il mancato rispetto delle obbligazioni indicate nel	
	presente comma può comportare, a discrezione del C.d.A., l'applicazione	
	delle misure previste dal successivo articolo.	
	Art. 8 - Perdita della qualifica di Associato	
	La qualità di Associato si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.	
	L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione	
	dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso	
	non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme	
	eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive	
	nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di	
	Amministrazione. L'Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo	
	statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso	
	dall'Associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può	
	deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa	
	entro il termine previsto nell'ipotesi in cui l'Assemblea abbia determinato	
	6	

	l'obbligo di versamento della quota ,ovvero l'Associato non abbia adempiuto	
	all'obbligo della propria presenza per il minimo stabilito (5 ore mensili art.	
	7 del presente Statuto)	
	La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per mancato pagamento	
	della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione in caso di violazione o mancata osservanza da parte	
	dell'Associato delle disposizioni contenute nel presente Statuto, in caso di	
	indegnità dell'Associato per incompatibilità con l'attività dell'Associazione o	
	in caso di indegnità per attività pregiudizievole alla Associazione stessa.	
	L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione	
	a mezzo raccomandata del provvedimento di esclusione, il quale deve	
	contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel	
	caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione ha diritto di far	
	riesaminare la sua posizione dall'Assemblea degli associati. In tal caso	
	l'iscrizione si intende sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea degli	
	associati.	
	La perdita di qualifica di Associato è deliberata dall'organo di	
	amministrazione.	
	La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione	
	dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro	
	trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli	
	associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente	
	dell'Associazione.	
	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del	
	contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	

	Art. 9 - Attività di volontariato	
	L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere	
	retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività	
	prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di	
	amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di	
	amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono	
	incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con	
	ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere	
	disposta per un periodo temporaneo , fermo restando in ogni caso il diritto di	
	recesso.	
	I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie	
	connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la	
	responsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 10 – Organi sociali	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione ;	
	c) il Presidente;	
	d) il Segretario	
	e) il Tesoriere	
	8	

	Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i	
	componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi	
	possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro	
	funzione.	
	Art. 11 – Assemblea	
	L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la	
	partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli Associati.	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli	
	associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una	
	corretta gestione dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto ad esprimere	
	un voto.	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza,	
	dal vicepresidente.	
	Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal	
	momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.	
	E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione	
	ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa	
	verifica dell'identità dell'Associato.	
	Art. 12 - Competenze dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
	a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione	
	scegliendoli tra i propri associati;	
	b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti	
	dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale	

	dei conti;	
	c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;	
	d) approvare il rendiconto di esercizio e la relazione di missione;	
	e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;	
	f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;	
	g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;	
	h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;	
	i) fissare l'ammontare del contributo associativo;	
	j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;	
	b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.	
	Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria	
	10	

	per le esigenze dell'Associazione.	
	L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su	
	richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati,	
	oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di	
	amministrazione.	
	L'Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione,	
	mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite	
	lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della	
	comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso	
	termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve	
	contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della	
	data dell'adunanza.	
	Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con	
	la presenza della metà più uno degli associati presenti e, in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.	
	L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della	
	maggioranza degli associati presenti.	
	L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica	
	dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione	
	dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione	
	Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria	
	delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati iscritti	
	nell'apposito libro degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei	
	presenti.	

	In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati iscritti nell'apposito libro.	
	All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.	
	I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del il programma di attività e del preventivo economico per l'anno successivo e del rendiconto di esercizio e della relazione di missione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.	
	I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.	
	Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli Associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 del presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Associati.	
	Art. 15 – Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione)	
	L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	

	Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli	
	indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla	
	quale può essere revocato.	
	L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo	
	di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di	
	Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il	
	vicepresidente.	
	Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,	
	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che	
	comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi	
	I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività	
	gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e possono essere	
	rieletti.	
	Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione: Consiglio di	
	amministrazione	
	L'organo di amministrazione ha il compito di:	
	a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad	
	eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;	
	b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei	
	consiglieri;	
	c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo	
	delle risorse economiche;	
	d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del	
	funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre	

	all’approvazione dell’Assemblea;	
e)	predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;	
f)	predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il Rendiconto;	
g)	proporre all’assemblea degli associati l’ammontare della eventuale quota Associativa annuale;	
h)	gestire la contabilità e redigere la bozza del Rendiconto nonché la relazione di missione sull’attività svolta;	
i)	determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;	
j)	accogliere o respingere le domande degli aspiranti Associati e provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego	
k)	deliberare in merito all’esclusione di Associati;	
l)	proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli Associati;	
m)	eleggere il presidente e il vice presidente;	
n)	nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l’Organo di Amministrazione oppure anche tra i non associati;	
	14	

	o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;	
	p) avvalersi della collaborazione di lavoratori esterni strettamente necessari per la continuità della gestione non assicurata dagli Associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal programma di attività.	
	q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;	
	r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
	Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione	
	L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.	
	Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza	
	15	

	dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.	
	L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.	
	L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.	
	Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.	
	Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione	
	Art. 18 - Il presidente	
	Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.	
	Il presidente:	
	– ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;	
	– dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;	
	– può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a	
	16	

	eeguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi	
	titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone	
	liberatorie quietanze;	
	– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e	
	Amministrativa;	
	– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di	
	Amministrazione;	
	– in collaborazione con il Tesoriere e con il Segretario cura la	
	predisposizione della relazione di missione e il rendiconto da sottoporre	
	all’approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all’Assemblea	
	– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;	
	– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza	
	dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima	
	riunione successiva.	
	In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono	
	svolte dal Vice Presidente.	
	Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice	
	Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.	
	Art. 19 - Il segretario	
	Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell’Organo	
	di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera	
	visione all’Associato che lo richieda.	
	Art.20 - Il Tesoriere	
	Il tesoriere è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra tutti gli associati,	

	I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.	
	I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone motivata richiesta. Le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.	
	Art. 23 - Risorse economiche	
	Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:	
	a) eventuali quote associative	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;	
	h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;	
	i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;	

	j) altre entrate espressamente previste dalla legge;	
	k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.	
	Art. 24 - Scritture contabili	
	L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.	
	Art. 25 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.	
	Il rendiconto annuale e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	Il rendiconto annuale deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.	
	Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le attività dell'Associazione, la previsione dell'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.	
	Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale sarà redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro	
	20	

	del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio preventivo dovrà essere redatto	
	in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo	
	stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere	
	l'ammontare della quota sociale annuale.	
	Alla Relazione di missione deve essere allegato il programma dell'attività	
	dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le	
	connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed	
	evidenziando i risultati attesi.	
	La Relazione di missione e del programma di attività sono elaborati	
	dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati	
	dall'Assemblea.	
	Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale	
	durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e	
	ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale	
	Art. 27 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore	
	di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore	
	individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura	
	21	

	VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI	
	PER LA ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE	
	L 'anno duemilaventi, il giorno dieci ottobre alle ore 17.00 presso la sede	
	sociale in Ferno(Va) via M. Polo n. 40 si è riunita l'Assemblea straordinaria	
	dell'Associazione Amici del Laghetto in seconda convocazione, essendo la	
	prima andata deserta.	
	Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Sig. Albino Didonè	
	Coordinatore della Associazione, che consta:	
	la presenza di n. 14 Associati	

	Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, e con il consenso	
	degli intervenuti lo stesso assume la presidenza dell'Assemblea mentre la	
	sig.ra Tiziana Zanconato assume la mansione di Segretario	

	Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:	
	– Lettura integrale dello statuto e suo adeguamento secondo quanto	
	disposto dall' art.101 c. 2 D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117	
	– Approvazione Statuto adeguato;	
	– Varie ed eventuali	

	Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, per quanto attiene il primo e	
	il secondo punto all'OdG, il Presidente comunica agli associati che il	
	Consiglio di Amministrazione a seguito delle vigenti normative riguardanti il	
	Terzo Settore e al fine di poter ottenere l'iscrizione al Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore , ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea	
	1	

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT GALLARATE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1978
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/10/2020 REGISTRATO IL 23/10/20
NUMERO ELENCO ATTI 30978

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: DDNLBN46H21B563L D~~DD~~E' ALBINO
ID. TELEMATICO: TM620L0019780000F

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91059960129

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E~~E~~ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ATTO REGISTRATO IN B.O. - EMAIL S.REGUZZONI@GMAIL~~OM~~